

Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2024 con il quale venivano poste in scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. e trans. codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, le società cooperative, tra cui la «Società cooperativa edilizia Del Sole», con sede in largo Columella n. 19/A - 00074 Pomezia (RM) - codice fiscale 04296681002;

Considerata sia la formale istanza acquisita in atti, che le verifiche effettuate da questo ufficio, dalle quali è emerso che la predetta società cooperativa ha provveduto - come da visura aggiornata - al deposito dei bilanci di esercizio, presso la competente Camera di commercio, nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al decreto direttoriale 8 marzo 2024;

Verificato che la società cooperativa in argomento risulta effettivamente aver depositato i bilanci d'esercizio presso la competente Camera di commercio;

Ravvisata l'opportunità, sussistendo ragioni attuali di interesse pubblico, di provvedere all'annullamento d'ufficio, in funzione di autotutela amministrativa, del decreto direttoriale 8 marzo 2024, per la parte inerente la «Società cooperativa edilizia Del Sole» in quanto non sussistente per la stessa il presupposto di legge dell'omesso deposito del bilancio di esercizio da cinque anni e oltre;

Per le finalità e le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale 8 marzo 2024 di scioglimento per atto d'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, delle società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni e oltre, è annullato, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241/1990, nella parte inerente la «Società cooperativa edilizia Del Sole», con sede in largo Columella n. 19/A - 00074 Pomezia (RM) - codice fiscale 04296681002, non sussistendo per la stessa i presupposti di legge.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 novembre 2024

*Il direttore generale:* DONATO

24A06533

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 26 novembre 2024.

**Modifiche alle «Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» del 26 marzo 2019.** (Delibera n. 381/2024)

#### IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia del 26 marzo 2019 con cui sono state emanate le «Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo»;

Visto, in particolare, quanto previsto dalla Parte quinta, Sezione II, delle predette disposizioni, con la quale la Banca d'Italia ha dato attuazione agli orientamenti congiunti delle Autorità europee di vigilanza n. 16 del 2017 (JC/GL/2017/16);

Visto il regolamento (UE) 2023/1113 del 31 maggio 2023 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849;

Considerati i nuovi orientamenti dell'Autorità bancaria europea sugli obblighi di informazione relativi ai trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività ai sensi del regolamento (UE) 2023/1113 n. 11 del 2024;

EMANA  
il seguente provvedimento:

Art. 1.

È abrogata la Sezione II (Dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi), Parte quinta delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, del 26 marzo 2019.

Art. 2.

Il presente provvedimento entra in vigore il 30 dicembre 2024.

Roma, 26 novembre 2024

*Il Governatore:* PANETTA

24A06579

